



# COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del Reg.	<b>OGGETTO:</b> Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente la parziale modifica delle vigenti norme tecniche di attuazione del P.R.G. - RINVIO
Data 04.03.2011	

SESSIONE Ordinaria

CONVOCAZIONE di aggiornamento

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 20.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Ps	Ass.
RANERI	SEBASTIANO	X		LICCIARDELLO	ROBERTO	X	
TONZUSO	SALVATORE	X		SCUDERI	ANTONIO	X	
TORRISI	GIUSEPPE	X		QUATTROCCHI	MICHELE	X	
SANTAMARIA	GIUSEPPE	X		BARBAGALLO	CARMELO	X	
PUGLISI	ALFIO	X		MACCARRONE	FABRIZIO	X	
SAPUPPO	SALVATORE		X	PULVIRENTI	ORAZIO	X	
CARUSO	SANTO	X		PRIVITERA	ALFIO	X	
ADORNO	SALVATORE	X		D'AGATA	GIUSEPPE	X	
SORBELLO	SALVATORE	X		LEONARDI	SEBASTIANO	X	
DI STEFANO	ANTONIO	X		MICALIZZI	GIUSEPPE	X	
Assegnati n° 20				Presenti n° 19			
In carica n° 20				Assenti n° 1			

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Presidente Dott. Sebastiano Raneri
- Assiste il Segretario Dott. Giuseppe Romano

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 20.00 chiamato l'appello risultano presenti 19 Consiglieri per cui la seduta è valida.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco e l'Assessore Privitera .

Sono presenti l'Arch. Gurreri e l'Arch. Patanè.

### Il Presidente

Dichiara aperta la seduta.

**Il Presidente** riprende la discussione relativa alla “Parziale modifica delle vigenti norme tecniche di attuazione del P.R.G”, esaminando l'art. 5 e proponendo degli emendamenti:

eliminare il 2° comma “ **La delimitazione dell'area da lottizzare deve essere sottoposta al preventivo parere della Commissione Edilizia Comunale**”;

Acquisito il parere favorevole dell'Arch. Gurreri, si passa alla votazione per la soppressione del 2° comma, che espressa in forma palese per alzata e seduta, viene approvata all'unanimità di voti.

- al 4° comma dopo le parole “**delimitate da**”aggiungere “ **variazioni di Z.T.O.**”;

Acquisito il parere favorevole dell'Arch. Gurreri, si passa alla votazione per la integrazione del comma 4°, che espressa in forma palese per alzata e seduta, viene approvata all'unanimità di voti.

- inserire il 5° comma: “**In alternativa all'isolato, è consentito presentare P.d.L. su lotti di terreno ricadenti in Z.T.O. “C” la cui superficie non sia minore di 7.500 mq.**”

**Interviene il Cons. D'agata** che chiede ,relativamente al comma 5, cosa avviene per lotti inferiori a 7.500 mq.

Entra il Cons. Sapuppo – Presenti e votanti 20

**Risponde l'Assessore Privitera** dicendo che sono due le limitazioni: quella che devono costituire un isolato e quella che non siano inferiore a 7500 mq., se il lotto di terreno è inferiore a 7500 mq. questo costituisce un isolato, così come stabilito al comma 4, si può fare il Piano di Lottizzazione.

**Interviene il Cons. Barbagallo** il quale chiede se diventano lotti di completamento quelli inferiori a 7500 mq. o sono lottizzabili.

L'Assessore Privitera risponde che lotto di completamento significa che completa l'isolato e sono quei lotti la cui superficie è inferiore a 1000 mq. o giù di lì.

Il Cons. d'Agata chiesto di intervenire afferma che alla sua domanda la risposta è stata data a metà chiede: ammesso che ci siano le condizioni stabilite dal comma 4 e i lotti di completamento sono inferiori a 7500 mq., che succede?

L'Assessore Privitera risponde che l'interessato può presentare il piano di lottizzazione in quanto costituisce comparto.

Interviene il Sindaco, constatato che il 5° comma dà adito a incomprensioni tra i Consiglieri. Egli potrebbe ritirare l'emendamento. Continua nel suo dire precisando che sarà "L'ufficio di concerto con l'Amministrazione a ritirare l'emendamento".

Il Presidente pone ai voti lo stesso emendamento come proposto dall'Ufficio con la presente rettifica: togliere la virgola dopo la parola "alternativa" che viene posta invece dopo la parola "isolato", cosicché il quinto comma inizierà con "In alternativa all'isolato, è consentito...".

Acquisito il parere tecnico favorevole dell'Arch. Gurreri passa alla votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli 19

Astenuti 1 (Licciardello)

Il Presidente dà lettura del comma 8° con le modifiche apportate togliendo le parole "di tutti i proprietari" e sostituendo con "dei proprietari di almeno i 2/3" delle aree interessate ai piani stessi.

Acquisito il parere favorevole dell'Arch. Gurreri, passa alla votazione per la integrazione del comma 8°, che espressa in forma palese per alzata e seduta, viene approvata all'unanimità di voti.

Interviene il Cons. Licciardello, Egli vuole capire e far capire ai Colleghi Consiglieri, che cosa si sta approvando, e a tal proposito dà lettura della legge 71/78. Chiede inoltre che cosa succede al 1/3 dei proprietari che non aderisce al P.d.L.

L'Arch. Patanè risponde che per i proprietari partecipanti le previsioni sono impegnative, per i non partecipanti sono solo indicative, ma la proprietà non viene "toccata". Nel momento in cui vorranno partecipare si obbligheranno a rispettare quanto già in convenzione.

Il Presidente dà lettura del comma 12.

Interviene il Cons. Licciardello, Egli ritiene opportuno eliminare la frase "in ogni caso all'impegno di esecuzione" sostituendo con "all'esistenza".

L'emendamento viene presentato dai Consiglieri Licciardello, Raneri, Caruso.

Acquisito il parere tecnico favorevole dell'Arch. Gurreri, passa alla votazione dell'emendamento al comma 12 dell'art. 5, che espressa in forma palese per alzata e seduta, viene approvato all'unanimità.

Viene emendato il comma 13 eliminando le parole “ **da parte del Sindaco**” e sostituendole con le parole “ **dell'ufficio competente**”.

Acquisito il parere tecnico favorevole dell'Arch. Gurreri, passa alla votazione dell'emendamento al comma 13, votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità.

**Il Presidente**, acquisito il parere tecnico favorevole dell'Arch. Gurreri, passa alla votazione dell'intero art. 5 così come emendato, che espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità.

**Il Presidente** successivamente dà lettura degli artt. 6,7 e 8.

A quest'ultimo articolo vengono inseriti:

**il comma 2°: “ Coperture a tetto: I tetti devono avere pendenza compresa tra il 30% e il 35% e non devono superare all'estradosso del colmo , l'altezza di 3,50 mq.”.**

Acquisito il parere tecnico favorevole dell'Arch. Gurreri, passa alla votazione del comma 2° che espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità.

**il comma 3°: “ Sopra il terrazzo di copertura sono consentiti volumi tecnici di superficie pari al 10% dell'area coperta dall'edificio al netto del vano scala ed ascensore”**

Acquisito il parere tecnico favorevole dell'Arch. Gurreri, passa alla votazione del comma 3° che espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità.

**il comma 4°: “ Sono esclusi dal computo dei volumi urbanistici i volumi tecnici: androni, vani scala, vani ascensori sottotetti di altezza interna media inferiore a 2,40, volumi sopra il terrazzo dell'ultima elevazione, guardiole, volumi nel sottosuolo.**

Acquisito il parere tecnico favorevole dell'Arch. Gurreri, passa alla votazione del comma 4° che espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità.

**Il Presidente** pone ai voti, acquisito il parere tecnico favorevole dell'Arch. Gurreri, l'intero art. 8 così come emendato, votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità.

**Il Presidente** dà lettura dell'art. 9.

**Il Cons. Privitera** invita ad emendare l'art. 9 aggiungendo **il comma 3**: “ **Nei lotti interclusi costituiti da due o più Z.T.O. l'edificazione è consentita con un volume urbanistico pari alla somma dei volumi delle diverse Z.T.O. mentre i parametri edilizi sono quelli relativi alla**

**Z.T.O. che partecipa con la cubatura maggiore rispettando le diverse distanze previste per le diverse Z.T.O.**

Acquisito il parere tecnico favorevole dell'Arch. Gurreri, **il Presidente** pone ai voti l' emendamento proposto all'art. 9, votazione che espressa in forma palese per alzata e seduta viene approvato all'unanimità.

Quindi si passa alla votazione dell'intero art. 9, acquisito il parere tecnico favorevole dell'Arch. Gurreri, lo stesso viene approvato all'unanimità con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta.

A questo punto **il Cons. Santamaria** propone il rinvio della seduta a mercoledì 09 Marzo 2011 alle ore 20.00.

Posta in votazione la proposta di rinvio, ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli 18

Astenuti 2 ( Sapuppo – D'Agata)

Il Consiglio Comunale è sciolto alle ore 22.35.

L. R. 1/18

### ARTICOLO 3

Pubblicazione, osservazioni e opposizioni Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano regolatore generale.

In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive dei piani regolatori che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque.

Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura del comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il comune trasmette il piano regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

### ARTICOLO 4

Approvazione del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

L'Assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni dalla presentazione del piano all'Assessorato.

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge (si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

(Si omette il terzo comma in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Nel caso previsto dal quinto comma del precedente art. 3, sulle opposizioni e osservazioni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta proprie determinazioni.

A tal fine l'Assessore porta a conoscenza del comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano, alle osservazioni ed opposizioni.

Il comune è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie controdeduzioni.

L'Assessore, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di approvazione introducendo di ufficio le modifiche indicate nel presente articolo.

L'Assessore, in caso di inerzia del comune, provvede alla emanazione del decreto di approvazione, intendendo accettate tutte le modifiche proposte.

Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione parziale, il comune è tenuto ad effettuarla entro novanta giorni. Entro i successivi novanta giorni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni.

Nelle more della rielaborazione parziale, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici l'edificazione è disciplinata dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dalla presente legge, con eccezione per le zone del territorio comunale soggette alla rielaborazione, nelle quali nessuna concessione può essere rilasciata.

Il termine per la rielaborazione totale del piano regolatore generale è fissato in centottanta giorni dalla data di restituzione al comune.

Nelle more della rielaborazione totale l'edificazione resta disciplinata dalla normativa preesistente.

Ove il comune, tenuto alla rielaborazione totale del piano regolatore generale, risulti dotato della sola perimetrazione dell'abitato definita ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione al di fuori del centro abitato si svolgerà nel rispetto dell'indice di densità edilizia fondiaria dello 0,03 mc / mq.

Scaduti infruttuosamente i termini assegnati per la rielaborazione del piano regolatore, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva, con un commissario ad acta, in caso di rielaborazione parziale ad introdurre le modifiche, e, in caso di rielaborazione totale, provvede alla redazione del piano, alla sua adozione ed ai successivi adempimenti consequenziali entro il termine di centottanta giorni.

## ARTICOLO 5

### Approvazione del programma di fabbricazione

Il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro novanta giorni dalla loro presentazione all'Assessorato.

Con il decreto di approvazione possono essere apportate al programma di fabbricazione le modifiche di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge, e le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni.

Nel caso di richiesta di controdeduzioni o di restituzione per rielaborazione totale o parziale, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4, salvo per quanto concerne i termini, che sono ridotti a giorni sessanta per la rielaborazione parziale e a giorni novanta per la rielaborazione totale.

Nelle more della rielaborazione parziale o totale l'attività edilizia si svolgerà nella osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 4.

Si applica altresì l'ultimo comma del predetto art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale.

### ARTICOLO 6

#### Termine per l'adozione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione

I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del piano regolatore generale o dei piani intercomunali anche se non inclusi nel decreto interassessoriale 12 marzo 1956, n. 255 sono obbligati ad adottare il piano medesimo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti.

I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione, sono obbligati ad adottare gli stessi nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti.

In caso di inerzia l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede direttamente a mezzo di commissario ad acta alla adozione e ai successivi adempimenti sino all'approvazione del piano.

Possono essere richieste per una sola volta proroghe motivate per un periodo non superiore a mesi tre.



Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE del C.C.  
( Dott. Sebastiano Raneri)

Il Consigliere anziano  
(Tonzuso Salvatore)

Il Segretario Comunale  
( Dott. Giuseppe Romano)

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale

### CERTIFICA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno festivo \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.3 Dicembre 1991,n.44, pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsti dall'art.11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);
- Dichiarata la presente immediatamente esecutiva;

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale

---